

# INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese per la  
conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di

STUDIO CIMINO

*Consulente del Lavoro*

RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

*Lavoro*  
*Fisco*  
*Economia*  
*Giurisprudenza*

*Gennaio 2015*

*Lavoro*



## Disoccupazione record: siamo al 13,4%

*E' il valore più alto mai registrato sia dall'inizio delle serie mensili, gennaio 2004, sia di quelle trimestrali, ovvero dal 1977. Senza lavoro quasi un giovane su due*

A novembre 2014 gli occupati sono 22 milioni 310 mila, in diminuzione dello 0,2% sia rispetto al mese precedente (-48 mila) sia su base annua (-42 mila). Il tasso di occupazione, pari al 55,5%, diminuisce di 0,1 punti percentuali in termini congiunturali e rimane invariato rispetto a dodici mesi prima. Il numero di disoccupati, pari a 3 milioni 457 mila, aumenta dell'1,2% rispetto al mese precedente (+40 mila) e dell'8,3% su base annua (+264 mila). Il tasso di disoccupazione è pari al 13,4%, in aumento di 0,2 punti percentuali in termini congiunturali e di 0,9 punti nei dodici mesi. I disoccupati tra i 15-24enni sono 729 mila. L'incidenza dei disoccupati di 15-24 anni sulla popolazione in questa fascia di età è pari al 12,2%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto al mese precedente e di 1,1 punti su base annua. Il tasso di disoccupazione dei 15-24enni, ovvero la quota dei disoccupati sul totale di quelli occupati o in cerca, è pari al 43,9%, in aumento di 0,6 punti percentuali rispetto al mese precedente e di 2,4 punti nel confronto tendenziale. Il numero di individui inattivi tra i 15 e i 64 anni diminuisce dello 0,1% rispetto al mese precedente e del 2,2% rispetto a dodici mesi prima. Il tasso di inattività, pari al 35,7%, rimane invariato in termini congiunturali e diminuisce di 0,7 punti su base annua.

## Jobs act, finalmente un intervento di riforma strutturale

*La dichiarazione del Presidente di R.E TE. Imprese Italia, Daniele Vaccarino, nell'audizione tenuta al Senato sul Jobs Act*

«R.E TE. Imprese Italia apprezza lo sforzo del Governo di riformare complessivamente il mercato del lavoro, cercando di conciliare la flessibilità del sistema produttivo, indispensabile per la competitività, e la massima protezione nel mercato del lavoro». Lo ha dichiarato il Presidente di R.E TE. Imprese Italia, Daniele Vaccarino, nell'audizione tenuta al Senato sul Jobs Act. «Valutiamo positivamente – ha proseguito Vaccarino – l'eliminazione della reintegra nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo. Altrettanto positiva è la conferma dell'attuale sistema risarcitorio, senza aumenti di costi, per le imprese con meno di 16 dipendenti, mentre per le imprese più grandi andrebbe ridotta la misura massima dell'indennizzo in coerenza con la legislazione di altri paesi europei. In particolare, apprezziamo la principale finalità di sostenere le assunzioni stabili incentivando e rendendo più conveniente il contratto a tempo indeterminato e la discontinuità operata nei confronti della Legge n. 92/2012, la quale erroneamente riteneva di incentivare il ricorso al contratto a tempo indeterminato attraverso pesanti interventi di aumento del costo del lavoro del contratto a termine». Vaccarino ha chiesto che «il nuovo regime di tutela sia applicato anche ai lavoratori apprendisti, per continuare a valorizzare questo importante istituto». «Per salvaguardare e valorizzare la bilateralità del comparto artigiano – ha sottolineato – R.E TE. Imprese Italia ritiene indispensabile rendere strutturale l'integrazione fra risorse pubbliche e risorse derivanti dai contratti collettivi, per garantire la piena operatività dei Fondi di solidarietà bilaterali, come quello costituito dall'artigianato, attraverso un incremento dello stanziamento finanziario». «Nel settore terziario, dove già trova applicazione la Cigs per il commercio sopra i 50 dipendenti – ha concluso Vaccarino – per le altre imprese è entrato recentemente in vigore il cosiddetto Fondo Residuale. Per queste realtà ferma la prospettiva di poter costituire presso

l'Inps un Fondo bilaterale nazionale, c'è bisogno di completare il quadro applicativo riferito a questa tipologia di fondo, consentendo anche la portabilità dei contributi che oggi le aziende versano al Fondo residuale».

## **Parità salariale, il flop continua**

*Secondo Eurostat permangono ancora troppe disparità tra uomini e donne su occupazione e condizioni di lavoro. Al Parlamento europeo si discute sul fallimento delle norme sulle pari opportunità*

Al Parlamento europeo si parla di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, sottolineando come, ad anni dall'applicazione della direttiva 2006/54 sulle pari opportunità, permangano le differenze salariali, un grande disincentivo all'ingresso delle donne nel mercato del lavoro. La direttiva 2006/54 è la rifusione di quattro precedenti direttive, la prima delle quali del 1976, e trova il suo fondamento nell'articolo 119 del Trattato di Roma, ripreso poi dall'articolo 157 del Trattato di Lisbona. Nonostante la normativa in materia, la realtà è ancora lontana dagli obiettivi prefissi: si registra infatti un grande divario tra uomini e donne nell'accesso al lavoro e alla formazione e nelle condizioni di lavoro. In termini di occupazione, i dati Eurostat mostrano un divario del 12% a favore degli uomini: se si continua così, gli obiettivi del 2020 saranno raggiunti solo nel 2030. A ciò si somma il divario in termini di ore (il 32% del lavoro femminile è svolto in lavori part-time) e salariale (del 16,5% in base a dati preliminari). Si notano differenze tra Stati membri e tra settori: ad esempio, sono nel privato le maggiori discriminazioni. Chiaramente, c'è uno stretto legame con la maternità: infatti, le differenze non sono così marcate tra i neodiplomati, uomini e donne, mentre si iniziano a notare dopo il primo congedo di maternità, per poi aumentare ulteriormente. Nel corso del dibattito emerge una posizione diversa tra rappresentanti della Commissione europea e del Parlamento: i primi ritengono si debba puntare ad applicare correttamente la normativa vigente; i secondi invece dubitano dell'efficacia di una normativa che, entrata in vigore ormai molto tempo fa, non ha ancora mostrato grandi risultati e propongono di modificarla. Secondo molte voci la normativa è buona, ma non si può dire altrettanto del quadro giuridico delle sanzioni. Oltre al fatto che sono pochissimi i casi portati in tribunale, a causa di ostacoli quali la lungaggine dei processi o i costi, in ogni caso risulta difficile comminare sanzioni nei confronti delle aziende. In concreto, viene proposta una modifica in termine di sanzioni: chi non rispetta i principi fondamentali europei non può godere dello stesso accesso ai fondi e agli appalti europei di chi invece li rispetta.

## **CIG nel 2014: -6% rispetto al 2013**

*Il saldo tra dicembre 2013 e dicembre 2014 è -4,9%. I dati in un comunicato stampa dell'Inps.*

Dall'analisi dei dati annuali sugli interventi di cassa integrazione, i valori cumulati relativi al periodo gennaio-dicembre 2014 ci mostrano che nel corso dell'anno appena terminato sono state autorizzate 1.111,8 milioni di ore, il 5,97% in meno rispetto al 2013, nel quale sono state autorizzate complessivamente 1.182,3 milioni di ore di cassa integrazione. Per quanto riguarda i dati mensili, nel mese di dicembre 2014 le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate sono state 89,4 milioni, con una diminuzione del -4,95% rispetto ai 94,1 milioni di ore registrate nel mese di dicembre 2013. I dati destagionalizzati evidenziano invece una variazione congiunturale pari a 11,3% rispetto al precedente mese di novembre 2014. Passando alle singole tipologie di intervento, le ore di cassa integrazione ordinaria (CIGO) autorizzate a dicembre 2014 sono state 17,6 milioni: dal confronto con i 23,6 milioni di ore autorizzate nel mese di dicembre 2013 risulta pertanto una diminuzione tendenziale pari al -25,52%. In particolare, la variazione tendenziale risulta del -26,6% nel settore Industria e -21,9% nel settore Edilizia. Rispetto al precedente mese di novembre, le variazioni congiunturali calcolate sui dati destagionalizzati registrano un decremento pari a

-1,5%. Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria (CIGS) autorizzate sempre a dicembre 2014 è stato pari a 38,9 milioni, il -16,0% rispetto allo stesso mese del 2013, nel corso del quale sono state autorizzate 46,3 milioni di ore. La variazione congiunturale rispetto a novembre, calcolata sui dati destagionalizzati, risulta pari al 13,6%. Infine, per quanto riguarda gli interventi in deroga (CIGD), nel mese di dicembre 2014 sono state autorizzate 33,0 milioni di ore, con un incremento del +36,16% rispetto ai 24,2 milioni di ore autorizzate a dicembre 2013. In questo caso, i dati destagionalizzati mostrano un incremento del 18,7% rispetto al mese di novembre 2014. Si noti che gli interventi in deroga risentono dei fermi amministrativi per carenza di stanziamenti. Prima di fornire i dati relativi alla disoccupazione involontaria, ricordiamo ancora una volta che dal 1° gennaio 2013 sono entrate in vigore le nuove prestazioni ASpI e mini ASpI. Pertanto, le domande che si riferiscono a licenziamenti avvenuti entro il 31 dicembre 2012 continuano ad essere classificate come disoccupazione ordinaria, mentre per quelli avvenuti dopo il 31 dicembre 2012 le domande sono classificate come ASpI e mini ASpI. Nel mese di novembre 2014 sono state presentate 136.609 domande di ASpI, 47.413 domande di mini ASpI, 732 domande tra disoccupazione ordinaria e speciale edile e 13.781 domande di mobilità, per un totale di 198.535 domande, il -10,5% rispetto alle 221.781 domande presentate nel mese di novembre 2013.

## Mini guida alla riforma del lavoro

I provvedimenti presentati dal Governo non sono ancora definitivi, essendo necessario il successivo passaggio dalle Commissioni Lavoro Camera e Senato. L'impianto dei nuovi contratti a tutele crescenti, sembra però sostanzialmente delineato. Di seguito una guida alle novità previste.

### Tutele crescenti – L'articolazione degli indennizzi progressivi

Oltre all'ordine del giudice al reintegro del lavoratore, l'indennizzo dovuto per il licenziamento illegittimo in quanto **discriminatorio, nullo o intimato in forma orale**, dovrà essere commisurato all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione.



Dall'indennizzo va dedotto quanto percepito dal lavoratore per lo svolgimento di altre attività lavorative nel periodo di estromissione



Per tutto il periodo di estromissione

In ogni caso la misura del risarcimento non

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia giudiziale o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.

Tale intera disciplina si applica alle imprese con più di 15 dipendenti

L'indennizzo dovuto per il licenziamento illegittimo in assenza effettiva **di giustificato motivo e giusta causa** deve essere di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio fino a un massimo di 24 mensilità. E' dovuto un indennizzo minimo di 4 mensilità per i soli licenziamenti effettuati dopo due anni di rapporto. Tale disciplina è applicabile alle aziende con più di 15 dipendenti.

### Durata del rapporto di lavoro



### Indennizzo \* \*\*



Da 1 a 2 anni	4 mensilità
3 anni	6 mensilità
4 anni	8 mensilità
5 anni	10 mensilità
6 anni	12 mensilità
7 anni	14 mensilità
8 anni	16 mensilità


9 anni	18 mensilità
10 anni	20 mensilità
11 anni	22 mensilità
12 anni	24 mensilità
Fino a 15 anni	24 mensilità

\*Non assoggettato a contribuzione previdenziale

\*\*Per le frazioni di anno d'anzianità di servizio, le indennità sono riproporzionate e le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero

## Evitare il giudizio: l'offerta di conciliazione

In caso di licenziamento illegittimo, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettata a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare.



L'accettazione dell'assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta.



Tale procedura deve essere svolta innanzi alle commissioni di conciliazione o nelle altre sedi già previste dalla legge

## Revoca del licenziamento

Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca.  
Non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal medesimo decreto.

## Vizi formali e procedurali nel licenziamento

Ipotesi di licenziamento in violazione dell'art. 2 c.2 della legge 604/66 (mancata comunicazione per iscritto e/o mancata motivazione del licenziamento) o in violazione dell'art. 7 della legge 300/70 (sanzioni disciplinare e relative procedure)



Il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data di licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione di importo pari ad una mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a 12 mensilità

Tale ipotesi di tutela "attenuata" non si applica nella ipotesi in cui il giudice – su specifica domanda del lavoratore – accerti la sussistenza di diversi presupposti previsti dal medesimo decreto, ovvero riconduca il licenziamento per vizi formali o procedurali al licenziamento discriminatorio, nullo, o per giustificato motivo e giusta causa.

Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, ovvero presenti una forza lavoro al di sotto dei 15 dipendenti, l'ammontare di tutti gli importi ed indennizzi è **dimezzato** e non può in ogni caso superare il limite di **sei mensilità**.

Ai fini del calcolo delle indennità e degli importi sopra complessivamente individuati, l'anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa che subentra nell'appalto si computa tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata.

La complessiva normativa si applica anche ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.

## Tasse sempre più pesanti per le imprese del terziario

*Con il passaggio da Tares a Tari, nel 2014 esborso di quasi 5.000 euro all'anno. Nel 2013, con il passaggio dalla Tarsu alla TARES, l'incremento medio dei costi per il servizio urbano dei rifiuti è stato del 290% e per alcune tipologie di imprese è arrivato addirittura al 500%.*

Nel 2013, con il passaggio dalla Tarsu alla TARES, l'incremento medio dei costi per il servizio urbano dei rifiuti è stato del 290% e per alcune tipologie di imprese è arrivato addirittura al 500%, come per la ristorazione, con punte di oltre il 600% per l'ortofrutta e le discoteche. A tali aumenti – relativi alla sola componente rifiuti - devono essere aggiunti quelli registrati nel corso del 2014 dovuti all'introduzione della TARI e pari, mediamente, al 2,7%. Incrementi particolarmente significativi per alcune categorie merceologiche, come i distributori di carburante, i supermercati, i negozi di ortofrutta. La nuova TARI appesantisce ulteriormente un carico fiscale già pesante. Un distributore di carburante che già pagava poco meno di 5.000 euro all'anno di TARES, con il nuovo tributo dovrà aggiungere a tale importo ulteriori 289 euro per una spesa totale di 4.961 euro. La causa è da imputarsi prioritariamente al peso dei piani finanziari dei Comuni, sia in relazione al loro costo complessivo, sia a causa della loro estrema variabilità tra le diverse realtà territoriali. Situazione ancor più critica e ingiustificata se si considera che tale disomogeneità si registra all'interno di Comuni appartenenti non solo alla stessa Regione ma anche alla stessa provincia e che, pertanto, hanno parametri riferibili a popolazione, tessuto imprenditoriale, densità abitativa e condizioni territoriali quantomeno simili. La peculiarità di questi dati è che le vistose ed ingiustificabili differenze del costo del servizio tra i vari Comuni presi a riferimento sono connotate da una sostanziale analogia dei livelli dei servizi erogati. In tutte le coppie di Comuni confrontati la percentuale di raccolta differenziata è, infatti, analoga. Un'occasione che avrebbe dovuto essere colta, imponendo, ad esempio, che già a partire dal 2015, nella determinazione dei costi del servizio, il comune debba obbligatoriamente avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard. Un primo passo per lasciarsi alle spalle le vistose iniquità che i vari tributi locali hanno prodotto negli ultimi anni.



## IMPRESE. Come funziona il piano di rateazione di Equitalia

*Le aziende che si trovano in difficoltà e non riescono a pagare i propri debiti col fisco possono chiedere una rateazione*

Le aziende che si trovano in difficoltà e non riescono a pagare i propri debiti col fisco possono chiedere una rateazione. E lo possono fare online. Attraverso il sito di Equitalia è possibile avanzare una richiesta attraverso una semplice mail. Non è necessaria l'indirizzo di posta elettronica certificata, a meno che, specifica l'Agenzia di riscossione dei crediti, il proprio gestore non abbia parametri restrittivi di invio/ricezione solo verso/da mail pec. Attenzione, inoltre: tale opzione è prevista esclusivamente per i debiti inferiori a 50mila euro. Per quelli superiori, è necessario inviare una richiesta agli sportelli, preferibilmente con raccomandata; inoltre, dovranno essere presentati alcuni documenti per attestare l'effettivo stato di difficoltà economica. Sotto i 50mila euro, è sufficiente l'autocertificazione. In ogni caso, sono previsti due piani di rateizzazione, a seconda delle ragioni per cui l'azienda si trova in difficoltà. Il primo, quello ordinario, consiste in un massimo di 72 rate mensili, ovvero 6 anni. Il secondo, in un massimo di 120 rate mensili, ovvero 10 anni. Il piano straordinario viene concesso alle ditte individuali, tra le altre cose, quando l'importo della singola rata è superiore al 20 per cento del reddito mensile risultante dall'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) contenuto nell'Isee. Per le altre imprese, quando la rata è superiore al 10 per cento del valore della produzione mensile.

## Nuovo regime dei minimi per imprenditori e professionisti

Dal 2015 i contribuenti che intendono avviare una nuova piccola impresa o attività professionale potranno accedere subito al nuovo regime dei minimi introdotto dalla Legge di stabilità 2015 direttamente al momento della richiesta di apertura della partita Iva. L'Agenzia delle Entrate chiarisce, infatti, che, fino all'approvazione e pubblicazione del modello aggiornato della dichiarazione di inizio attività, per usufruire del nuovo regime semplificato basterà barrare la casella prevista per l'adesione al precedente "Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall'art 27, commi 1 e 2 del Dl n. 98/2011". In questo modo, con un semplice segno di spunta sul modello, le nuove partite Iva che intendono esercitare in forma individuale, con ricavi o compensi tra 15mila e 40mila euro (a seconda del tipo di attività economica) potranno avvantaggiarsi di un sistema di favore con meno adempimenti e meno imposte da pagare.

**Nuovi minimi, i vantaggi del nuovo regime** - Il nuovo regime forfetario per i piccoli contribuenti è stato introdotto dalla Legge di stabilità 2015 ed entra in vigore dall'1 gennaio 2015. L'imposta unica, che sostituirà Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap, sarà ad aliquota fissa del 15% sul reddito imponibile determinato forfettariamente sulla base dei ricavi o dei compensi. Tra i vantaggi che derivano dall'adesione al nuovo regime, nessuna ritenuta d'acconto da applicare ed esonero dal versamento dell'Iva e dai principali adempimenti, come, ad esempio, l'obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. Inoltre nessun limite temporale per la permanenza nel regime e nessun limite di età per accedere. Chi si avvale del regime per avviare una nuova attività, infine, beneficerà di un'ulteriore riduzione di 1/3 del reddito imponibile per i primi 3 anni.



## La marca da bollo cambia look

*Arrivano i nuovi contrassegni a prova di falsificazione*

Sarà ancora più difficile alterare o falsificare le marche da bollo. Con il provvedimento, firmato oggi dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, viene, infatti, approvata la nuova grafica, a prova di truffa, per i contrassegni emessi dai tabaccai per la riscossione dell'imposta di bollo, del contributo unificato e del contributo amministrativo per il rilascio del passaporto.

Più sicurezza con il nuovo layout - Le etichette, realizzate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, hanno la stessa forma e dimensione di quelle emesse fin ora, cambia, invece, il colore del fondo che diventa celeste al posto dell'attuale verde, per via dei nuovi inchiostri dotati di maggiori caratteristiche di sicurezza che ne ostacolano l'alterazione e la falsificazione. Le etichette con la vecchia grafica potranno essere utilizzate dai tabaccai per emettere i contrassegni fino all'esaurimento delle scorte.

Il testo del provvedimento è disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate - [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) - all'interno della sezione "Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni".

## Fisco, arriva il 730 precompilato: ecco le novità

*Entro il 15 aprile 2015 l'Agenzia delle Entrate invierà ai contribuenti il modello 'fai da te'*

Entro il 15 aprile 2015, grazie alle nuove norme sulle semplificazioni fiscali, un elevato numero di italiani riceverà il modello 730/2015 precompilato. Di cosa si tratta?

Qui di seguito, in sintesi, alcune indicazioni utili.

Il modello 730/2015 precompilato verrà inviato a tutti coloro che hanno presentato il 730/2014 o l'Unico PF 2014 e hanno avuto redditi da lavoro dipendente o pensione nel 2014. Il modello, che non verrà inviato in modalità cartacea, può essere scaricato dal sito dell'Agenzia delle Entrate, se si è in possesso del Pin, o in alternativa rivolgendosi ad un professionista abilitato. Nel modello 730/2015 precompilato, buona parte delle informazioni saranno già inserite dall'Agenzia delle Entrate, che compilerà il frontespizio (dati anagrafici del contribuente, familiari a carico e dati del sostituto d'imposta), i quadri A e B (redditi da terreni e fabbricati, inclusi i redditi percepiti a titolo di canone di locazione), il quadro C, dove verranno indicati i redditi da lavoro dipendente percepiti nel 2014, anche nel caso di presenza di più rapporti lavorativi e il quadro D. Per quanto riguarda il quadro E, quello in cui il contribuente espone le spese da portare in detrazione o in deduzione, l'Agenzia delle Entrate inserirà esclusivamente le voci note, escludendo tutte le altre. Una volta ricevuto il 730/2015 precompilato, il contribuente potrà scegliere se accettare i dati esposti e pagare il dovuto (o ricevere la liquidazione, nel caso di saldo positivo) o integrare i dati presenti nel precompilato, nel caso in cui siano presenti errori o sia necessario far valere spese non inserite nel modello. Nel caso in cui il modello venga accettato non verranno fatti ulteriori controlli sulla dichiarazione mentre, nel caso in cui si chiedano integrazioni, il modello verrà controllato con le consuete modalità ma, a partire da quest'anno, in caso di errore le cifre percepite indebitamente dovranno essere restituite direttamente dal professionista che ha integrato la dichiarazione. Nel 730/2015 precompilato l'Agenzia delle Entrate non inserirà tutte le spese deducibili e detraibili ma solo quelle pagate a titolo di interessi passivi su mutui per abitazione principale, premi assicurativi e versamenti a fondi pensione. Il precompilato non contiene una serie di spese, non ancora censite, come, ad esempio le spese sanitarie, di istruzione o legate a ristrutturazioni edilizie e per questo motivo molti italiani chiederanno l'integrazione, con l'inserimento sul modello 730 di queste spese in deduzione e detrazione.

## **Finte email con Linee Guida sul Redditometro - Occhio ai link e ai virus contenuti negli allegati**

Attenzione alle false email di "Aggiornamento" che circolano in queste ore e che si presentano come Linee Guida dell'Agenzia delle Entrate per evitare i controlli sul redditometro. Il file allegato contiene un virus che può compromettere la sicurezza del computer del destinatario. L'Agenzia raccomanda di non aprire il file, di non collegarsi al sito indicato nel testo della email e di non utilizzare per nessun motivo il link presente nel messaggio. Il collegamento, infatti, rimanda a un sito ([www.agensiaentrate.it](http://www.agensiaentrate.it)) dal nome molto simile al dominio istituzionale delle Entrate, proprio con lo scopo di trarre in inganno i cittadini.

Queste email, oltre a contenere virus dannosi per il computer, hanno lo scopo di ottenere illecitamente dati personali dei cittadini. Nel testo, infatti, viene precisato che la consultazione delle istruzioni allegate è consigliata "specialmente" a coloro che utilizzano i servizi di "Internet Banking".

Le Entrate, quindi, invitano i contribuenti che stanno ricevendo questa mail a non inoltrarla e a eliminarla senza aprire l'allegato, potenzialmente dannoso per il proprio computer, e a non connettersi per nessuna ragione al link indicato.



## Previsioni: nel 2015 torna in positivo il clima d'affari

Il sistema produttivo inizia a credere nella ripresa economica attesa per il 2015. Quasi il 48% delle imprese del nostro Paese, interpellate da Unioncamere nell'ambito dell'Eurochambres Economic Survey 2015, l'indagine realizzata ogni anno dai sistemi camerali europei, confida in una sostanziale stabilità degli affari, il 27,7% invece ritiene che le cose andranno meglio mentre un ulteriore 24,4% si mostra pessimista. Il sentimento complessivo, comunque, torna positivo,

visto che la differenza tra attese di aumento e di diminuzione del giro d'affari è pari a 3,3 punti percentuali. Un bel recupero, quindi, rispetto ai -12,8 punti percentuali che accompagnano l'analogo giudizio relativo al 2014, ma ben al di sotto dei 10,6 punti di saldo registrati come media tra tutti i Paesi che hanno partecipato all'indagine.

"Le nostre imprese, soprattutto quelle internazionalizzate, sperano davvero che il 2015 sia l'anno conclusivo di questa lunga e difficile crisi", sostiene il presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello. "Quest'anno l'Italia avrà appuntamenti importanti, primo tra tutti l'Expò, una straordinaria vetrina che proietterà l'immagine del nostro Paese nel mondo. Mi auguro che essa contribuisca a rilanciare anche il mercato interno, che mostra ancora grandi segni di sofferenza".

## Artigiani: +7.400 le imprese straniere in 3 anni

Il 40% delle imprese individuali artigiane registrate in Italia che confezionano articoli di abbigliamento ha uno straniero alla sua guida, una su tre è cinese. Stessa nazionalità anche per il 33,2% dei titolari di attività artigianali di fabbricazione di articoli in pelle e proviene dall'estero un imprenditore su 10 nel settore della fabbricazione dei prodotti in metallo.

L'analisi effettuata da Unioncamere e InfoCamere, sulla base dei dati del registro delle imprese delle Camere di commercio, mette a nudo la progressiva erosione subita dal comparto artigiano in Italia, che, nel suo complesso, conta 76mila imprese in meno tra settembre 2011 e settembre 2014. In controtendenza la componente straniera, che in questi anni di crisi è cresciuta di 7.400 unità. Queste due opposte dinamiche hanno consentito all'universo delle imprese artigiane a guida straniera (177.126 a fine settembre 2014, di cui 167.851 sono ditte individuali) di raggiungere il 12,8% del totale del comparto (nel quale operano complessivamente 1.388.938 unità), aumentando la loro incidenza dell'1,2% nel periodo considerato.

"Sebbene i dati mostrino le difficoltà ancora persistenti del settore artigiano nel suo complesso, la crescita delle imprese di stranieri in Italia è sicuramente un dato positivo tanto dal punto di vista sociale, perché è segno di una maggior integrazione dei cittadini provenienti dal resto del mondo, quanto sotto il profilo economico, visto che l'incremento di questa componente può tradursi in un miglioramento anche delle relazioni commerciali con i Paesi di provenienza degli imprenditori", sottolinea il presidente di Unioncamere. "Occorre valorizzare questo patrimonio, assicurando a tutti i nuovi imprenditori, a prescindere dalla loro nazionalità, un contesto territoriale favorevole in termini di servizi e di infrastrutture efficienti, garantendo al tempo stesso il rispetto delle regole da parte di tutti in materia di lavoro, anticontraffazione, fiscalità".

## Cresce il disagio sociale, al top dal 2007

*A novembre secondo il Mic di Confcommercio, l'indice di disagio sociale sale al 22,0 dal 21,7 (+0,3). La disoccupazione estesa sale al 17,3% (+0,2) mentre l'inflazione dei beni e servizi ad alta frequenza d'acquisto sale allo 0,2%.*

Il MIC di novembre si è attestato su un valore stimato di 22,0 punti, in aumento di 0,3 punti rispetto al mese di ottobre toccando il valore più alto da quando viene calcolato (gennaio 2007). Ciò è imputabile all'incremento della disoccupazione estesa (0,2 punti) e al modesto aumento dell'inflazione dei beni e servizi ad alta frequenza d'acquisto. A novembre il tasso di disoccupazione ufficiale è salito ulteriormente attestandosi al 13,4%, in aumento di un decimo di punto rispetto ad ottobre e di nove decimi nei confronti di un anno prima. I disoccupati si sono attestati a 3 milioni 457mila unità (+40mila sul mese precedente e +264mila rispetto a novembre del 2013). Il numero di occupati è sceso di 48mila unità rispetto ad ottobre. Nel mese di novembre sono state autorizzate 85 milioni circa di ore di CIG, in calo rispetto ai 118,2 milioni di ottobre e ai 116,3 milioni dello stesso mese del 2013. Le ore di CIG utilizzate – destagionalizzate e ricondotte poi a ULA – sono stimate in diminuzione di circa 5mila unità. Il numero di scoraggiati è stimato in crescita di 8mila unità portando, a novembre, questa componente delle forze di lavoro potenziali a circa 909mila unità. A novembre l'incremento dei disoccupati, ufficiali e non, ha determinato un innalzamento di 0,2% percentuali del tasso di disoccupazione esteso salito al 17,3%. Nello stesso mese l'inflazione dei beni e dei servizi ad alta frequenza è salita allo 0,2% (0,1% ad ottobre)



## Bankitalia: "crescita prossimi mesi sopra ultime stime"

"La crescita nei prossimi mesi sarà significativamente superiore alle ultime previsioni". Lo ha detto il vicedirettore generale di Bankitalia, Fabio Panetta, ricordando che prima del Quantitative easing le stime di Via Nazionale erano di un +0,4% nel 2015 e +1,2% nel 2016. "In Italia la congiuntura migliora con lentezza, il rischio di credito è in calo ma rimane elevato", ha affermato. A giudizio di Panetta "la disponibilità di credito è in moderato miglioramento e il costo dei finanziamenti è in calo", ma il quadro macroeconomico e finanziario resta fragile e tensioni politiche e finanziarie possono tornare a minacciare la stabilità dei mercati dell'area euro". "In prospettiva andrà valutata con attenzione, anche da noi, l'opportunità di una razionalizzazione degli aiuti pubblici secondo i modelli prevalenti negli altri maggiori Paesi, al fine di accrescere l'efficacia delle misure a sostegno delle Pmi", ha proseguito. "Nel complesso – ha aggiunto – le innovazioni messe in campo dal governo hanno avuto effetti positivi, aumentando le risorse a disposizione delle imprese. I risultando stanno però emergendo con lentezza e non hanno eliminato i vincoli finanziari alle Pmi". "Le misure espansive della Bce, gli acquisti su larga scala di titoli pubblici decisi nei giorni scorsi sono volti a riportare l'inflazione in linea con l'obiettivo di stabilità dei prezzi. Se accompagnate da progressi nel processo di riforma economica e istituzionale, sia nel nostro Paese, sia nell'area dell'euro, esse contribuiranno in misura significativa al rilancio dell'economia reale".

# Giurisprudenza

## **Lavoratore usuraio? Licenziamento legittimo**

Talune condotte del lavoratore, anche se realizzate in ambito extralavorativo, possono sensibilmente incidere sul rapporto fiduciario tanto da motivarne la legittimità del licenziamento. Questo in sintesi, il principio enunciato dalla Corte di Cassazione in sentenza 19 gennaio 2015, n. 776. Il caso ha riguardato un dipendente del servizio postale privatizzato. La Corte d'appello, in riforma della decisione emessa dal Tribunale, dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato da un dipendente in conseguenza di una sentenza penale di condanna per usura ed estorsione. La Corte d'appello negava che i detti reati potessero interrompere il vincolo fiduciario necessariamente intercorrente fra datore e prestatore di lavoro, avuto riguardo alle circostanze concrete. Rilevanti, ai fini dell'incidenza dei fatti realizzati in ambito extralavorativo, erano le concrete circostanze della durata ultraventennale del rapporto, della mancanza di precedenti disciplinari e dell'ambito ben delimitato in cui erano stati commessi i reati. Contro questa sentenza ricorre per cassazione la s.p.a. datrice di lavoro, per avere la Corte d'appello ignorato l'idoneità dei fatti, accertati definitivamente dal giudice penale a carico dell'attuale controricorrente, a ledere il legame fiduciario necessariamente intercorrente tra datore e prestatore di lavoro, specie considerando "la natura dell'attività svolta dal lavoratore. A giudizio della suprema Corte, anche una condotta illecita, estranea all'esercizio delle mansioni del lavoratore subordinato può avere un rilievo disciplinare poiché il lavoratore è assoggettato non solo all'obbligo di rendere la prestazione bensì anche agli obblighi accessori di comportamento extralavorativo, tale da non ledere né gli interessi morali e patrimoniali del datore di lavoro né la fiducia che, in diversa misura e in diversa forma, lega le parti di un rapporto di durata. Detta condotta illecita comporta la sanzione espulsiva soltanto se presenti caratteri di gravità che debbono essere apprezzati, tra l'altro, in relazione alla natura dell'attività svolta dall'impresa datrice di lavoro, attività in cui s'inserisce la prestazione resa dal lavoratore subordinato. Comportamenti illeciti di questo, che possono essere considerati non di gravità tale da giustificare l'espulsione da un'azienda svolgente un'attività puramente privatistica, possono al contrario rompere il legame fiduciario ed il connesso requisito di affidabilità che sta alla base di un rapporto di lavoro costituito per l'espletamento di un servizio pubblico, ancorché in regime giuridico privatistico. Esattamente perciò il primo giudice ritenne che una condanna definitiva per usura ed estorsione ostasse al proseguimento del rapporto di lavoro con l'agente postale ed erroneamente il giudice d'appello si è espresso in senso contrario, così obliterando la peculiarità del lavoro reso in regime privatistico ma per un servizio pubblico; e si è riferito a circostanze estrinseche di assai limitato rilievo attenuante ma certamente non esimente. Cassata, pertanto, la sentenza impugnata.

## **L'utilizzo dell'auto aziendale del dipendente in malattia, può comportare il licenziamento.**

Lunghi periodi di malattia, assenza alle visite di controllo, utilizzo dell'auto aziendale per percorsi lunghi durante la stessa malattia, ed uso della medesima auto da parte del coniuge, legittimano il licenziamento per giustificato motivo. La Corte di Cassazione (sentenza 13 gennaio 2015, n. 344) non ha potuto che confermare il rigetto del ricorso di un lavoratore che, con i suddetti comportamenti, aveva concretizzato il palese inadempimento agli obblighi contrattuali di buona fede e diligenza. Anche secondo la suprema Corte, le inadempienze del lavoratore sono state individuate dalla sentenza impugnata nell'abuso palese della concessione del benefit dell'utilizzo dell'autovettura, ancorché affidata al coniuge, in modo abnorme per lunghe percorrenze in periodi in cui il rapporto era sospeso per malattia" (come appunto oggetto di dettagliata contestazione nella lettera aziendale di contestazione, con puntuale indicazione dei periodi di assenza del lavoratore per malattia e dei rifornimenti di carburante compiuti e dell'entità di chilometri, oltre 4.000, assolutamente ingiustificabile in periodo di malattia), pure rendendo "impossibili i controlli che il datore di lavoro avrebbe potuto richiedere" in tali periodi di malattia per assenza dalla propria abitazione. A fronte dell'emergenza di tali risultanze, appare priva di ogni plausibile fondatezza confutativa del

ragionamento della Corte territoriale l'insistita contestazione in ordine alla concessione dell'uso "promiscuo" dell'autovettura, non potendosi seriamente dubitare come essa non rilevi in relazione a periodi così lunghi di assenza per malattia, in cui il numero abnorme di km. percorsi risponde ad un uso "esclusivo" per ragioni non di ufficio, né in alcun modo giustificabile, a fronte dell'obbligo del lavoratore di non allontanarsi dall'abitazione ed anzi in aperta contraddizione con esso. Quanto poi all'assenza da casa in fasce orarie di reperibilità, incontestata e comunque documentata, essa non è stata apprezzata sotto il profilo di rituale modalità del suo accertamento, in supposta violazione dell'art. 5 l. 300/1970, ma piuttosto sotto quello del notevole inadempimento agli obblighi contrattuali di buona fede e diligenza ai sensi degli artt. 2104 e 2110 c.c., indubbiamente sussistenti anche in riferimento al periodo di malattia, in cui il rapporto di lavoro deve ritenersi vigente, ancorché sospeso. Il comportamento accertato è stato quindi, in ragione della ravvisata ripetuta indulgenza datoriale, correttamente ritenuto come integrante, anziché giusta causa, giustificato motivo soggettivo di licenziamento, con una conversione (nel caso di specie, in accoglimento di domanda subordinata del lavoratore) nel potere di qualificazione giuridica del giudice, fermo restando il principio di immutabilità della contestazione. Ma nel complesso, ulteriormente rigettato il ricorso del lavoratore.



**Editore:**

**Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro**  
Sindacato Unitario  
Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma  
Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415565  
E-mail: segreteria@anclsu.com

**Direttore Responsabile:**

**Francesco Longobardi**  
Segretario Generale Nazionale Ancl



tutti i diritti riservati – riproduzione riservata

In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte

*Registrato presso il Tribunale di Roma al n. 442/2009 in data 18/12/2009*